



ISTITUTO SUPERIORE STATALE BERTRAND RUSSELL
Via Sacco e Vanzetti, 1 - 42016 Guastalla (RE)
Tel. 0522 824577 - 825339 - Fax 0522 835093
www.russell.edu.it - reis006005@istruzione.it - reis006005@pec.istruzione.it
C.F. 90001050351 - Codice Ministeriale: REIS006005 - Codice Univoco Ufficio: UFULHR

Prot. n. 6946/7.7.a

Guastalla, 30/08/2021

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

Oggetto: "Green pass", informativa al personale dell'Istituto Superiore Russell.

Visto l'art. 1 del D.L. 6.08.2021 n.111,
vista la nota MI n. 1237 del 13.08.2021,

si comunica che **allo stato attuale della normativa** - fatte salve possibili integrazioni/modifiche che dovessero intervenire medio tempore - dal 1settembre al 31.12.2021 **tutto il personale scolastico** deve **possedere ed è tenuto ad esibire**, ogni qualvolta acceda al luogo di lavoro, la certificazione verde Covid-19 (detta anche *green pass*).

La norma a tale riguardo definisce al contempo un **obbligo di "possesso"** e un **dovere di "esibizione"** della certificazione verde COVID-19

Il dirigente scolastico ovvero il personale dallo stesso delegato hanno il potere/dovere di effettuare il controllo **quotidiano** della certificazione mediante l'App *VerificaC19* e, ove necessario, richiedere l'esibizione del documento di identità. I soggetti incaricati dalla scrivente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell'istituto **esclusivamente i lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione.**

Le persone **esenti** (ai sensi della Circolare Ministero della Salute n. 35309 del 4.08.21) devono possedere ed esibire apposita certificazione rilasciata dai medici vaccinatori o dai MMG che operano nell'ambito della campagna vaccinale. (personale sanitario preposto/autorizzato)

La certificazione di esenzione alla vaccinazione antiCOVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

In questa attività di verifica delle certificazioni non verranno trattati dati personali, ma si provvederà a registrare l'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito il green pass.

Si rende noto che, allo stato attuale e sulla base delle fonti citate, chi viola l'obbligo di possesso/esibizione del green pass è soggetto alle seguenti conseguenze:

- applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1000;
- impossibilità di prestare servizio con la conseguenza che, sin dal primo giorno, non è dovuta alcuna retribuzione in quanto l'assenza risulta non giustificata;
- sospensione dal servizio a partire dal 5° giorno di assenza ingiustificata.

Si ricorda che il green pass viene rilasciato in seguito a:

- completamento del ciclo vaccinale (validità 270 giorni dall'ultima somministrazione)
- effettuazione della prima dose di vaccino da almeno 15 giorni (validità fino alla successiva somministrazione)
- guarigione da Covid-19 (validità 6 mesi)
- esecuzione, con esito negativo, del test antigenico rapido o rapido (validità 48 ore)

N.B. La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio.

Si precisa che è categoricamente vietato entrare in Istituto se non dagli ingressi, identificati dalla dirigente, dove avverrà il controllo.

Si invitano pertanto i possessori di green pass a predisporre preventivamente il QR Code sulla schermata del cellulare o su supporto cartaceo per agevolare gli ingressi ed evitare code o assembramenti di persone in attesa.

Siamo in attesa di eventuali disposizioni del Ministero per la predisposizione di strumenti più semplici per permettere il controllo quotidiano dei Green pass al personale.

Ulteriori informazioni possono essere reperite all'indirizzo www.dgc.gov.it/web/faq.html .

La presente ha valore di notificazione pertanto tutto il personale scolastico è tenuto all'osservanza delle prescrizioni richiamate.

Il

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Barbara Fava